Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 settembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 226-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Valle d'Aosta

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato dell'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo concernente la nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo, costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 24 settembre 1985 ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. Alberto Tridente, candidato nella lista Democrazia proletaria per la prima circoscrizione - Italia nord occidentale, in sostituzione dell'on. Emilio Molinari, dimissionario.

(5244)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1985, n. **479.**

Disposizioni urgenti per l'ente E.U.R.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'ente E.U.R. nonché la straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente medesimo, al fine di garantire l'igiene e l'incolumità pubblica e l'agibilità degli impianti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario in favore dell'ente E.U.R. di lire 5 miliardi, al fine della prosecuzione, fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento dell'ente e, comunque, non oltre il 31 marzo 1986, dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali dell'ente predetto, nonché dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria degli immobili e delle aree di proprietà.

2. Per l'espletamento dei servizi pubblici essenziali l'ente E.U.R. è autorizzato ad avvalersi, prorogandone i relativi contratti, non oltre il termine di cui al comma 1, delle attuali ditte appaltatrici, che si avvarranno del medesimo contingente di personale utilizzato per i servizi pubblici medesimi alla data del 30 giugno 1985.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Riordinamento dell'ente E.U.R. ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 40

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1985, n. **480.**

Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e di attuare interventi per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per far fronte alle necessità di ripristino nel comune di Tesero colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985, è assegnato, nell'anno 1985, alla provincia autonoma di Trento un contributo speciale di lire 30 miliardi per provvedere, anche a mezzo di delega al comune di Tesero, a tutti gli interventi di propria competenza.

Art. 2.

1. Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto della catastrofe del 19 luglio 1985 verificatasi in località Stava nel comune di Tesero senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso un anno dalla predetta data.

2. Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta sia corredata da una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, il giudice istruttore, assunte le opportune informazioni, può omettere gli adempimenti istruttori di cui all'articolo 728 del codice di procedura civile.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

4. Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta, è sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dai provvedimenti provinciali, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità di cui al precedente comma 2.

5. Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice che ha trattato la domanda stessa ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorità amministrativa, la quale dispone la restituzione della somma ricevuta in base ai benefici eventualmente ottenuti.

6. Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni previste negli articoli 727 e 729 del codice di procedura civile, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. A tal fine, il presidente del tribunale, su istanza della parte che intende proporre domanda per la dichiarazione di morte presunta e in deroga a quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, designa con proprio decreto il difensore.

Art. 3.

1. E' riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza della catastrofe verificatasi il 19 luglio 1985 in località Stava nel comune di Tesero o che abbiano subìto per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza della calamità di cui al comma 1 del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento di cui al comma 1 da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente, a far tempo dal 1986, dalla provincia autonoma di Trento, la quale vi provvederà con i fondi di cui all'articolo 1 del presente decreto nonché con le entrate derivanti dalla devoluzione di tributi erariali ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

6. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 4.

Le successioni dei soggetti deceduti per effetto della catastrofe verificatasi il 19 luglio 1985 in località Stava nel comune di Tesero sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalità da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi, se il dante causa è deceduto per la stessa catastrofe.

Art. 5.

Il termine di novanta giorni di cui agli articoli 10 ed 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, relativi all'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, è ridotto a trenta giorni e quello di quindici giorni, di cui all'articolo 7 della stessa legge, è aumentato a sessanta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di depositi al portatore, o considerati tali, dimorassero o risiedessero, alla data del 19 luglio 1985, nella località Stava nel comune di Tesero.

Art. 6.

1. I contributi e le provvidenze previsti dai precedenti articoli sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

2. Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato e la provincia autonoma di Trento sono surrogati ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili, salvo l'obbligo della provincia autonoma di Trento di restituire allo Stato le somme eventualmente recuperate.

3. Nel caso che il diritto di surrogazione non possa essere esercitato, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

Art. 7.

Per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dal Ministero dell'interno per l'impiego di mezzi e personale dei vigili del fuoco, in occasione della catastrofe di Tesero e di altre calamità, è autorizzata, a carico del Fondo per la protezione civile, la spesa di lire 3.700 milioni, da accreditare al Ministero dell'interno con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

Art. 8.

1. I fenomeni franosi di cui al presente articolo ed i relativi interventi sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dai seguenti movimenti franosi:

1) frana di Spriana, nel comune di Sondrio;

2) frana del costone roccioso ex cava Rovelli in località Chiuso, nel comune di Lecco;

3) frana in località Sottofrua, nel comune di Formazza (Novara).

3. Il piano concernente gli interventi relativi alla frana di Spriana comprende anche l'eventuale utilizzazione idroelettrica delle opere da realizzare per la salvaguardia della città di Sondrio.

4. Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonché la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono, di norma, eseguiti dallo Stato e possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate, anche col sistema della trattativa privata.

Art. 9.

1. E' istituito, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, un comitato di sovraintendenza con il compito di predisporre ed approvare il piano generale degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia della città di Sondrio, nonché per l'eventuale utilizzazione idroelettrica delle opere medesime.

2. Il comitato, di cui al precedente comma, è così composto:

a) dal provveditore alle opere pubbliche per la Lombardia, che lo presiede;

b) dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche o un suo delegato;

c) dall'ingegnere capo designato dal Ministero dei lavori pubblici per la provincia di Sondrio;

d) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministro per il coordinamento della protezione civile e del Ministro per l'ecologia;

e) da due rappresentanti della regione Lombardia;

f) da due rappresentanti del comune di Sondrio.

3. Alle sedute del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia partecipano con voto deliberativo due rappresentanti della regione Lombardia, due rappresentanti designati dal comune di Sondrio, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile, un rappresentante del Ministro per l'ecologia.

Art. 10.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 8, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori, è autorizzata per gli anni finanziari dal 1985 al 1989 la complessiva spesa di lire 52 miliardi da ripartire, in ragione di lire 40 miliardi, 2 miliardi e 10 miliardi, rispettivamente per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) del comma 2 del precedente articolo 8. La predetta somma di lire 52 miliardi è iscritta, quanto a lire 47 miliardi, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 5 miliardi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. La quota relativa a ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 viene determinata in lire 14 miliardi, di cui lire 12.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e lire 1.200 milioni da iscrivere in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 44 miliardi per l'anno 1985 ed a lire 14 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « difesa del suolo ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 41

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1985.
Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° ottobre 1985 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 17% emessi con decreto ministeriale 16 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1983;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° ottobre 1988, per un importo nominale massimo di lire 6.000 miliardi, da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985, e per lire 1.000 miliardi a sottoscrizioni in contanti; detto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/002648 del 20 settembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1988, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 6.000 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985 e, per lire 1.000 miliardi a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali 17% - 1° ottobre 1985 non rinnovati nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale ciascuna, fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

I possessori dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° ottobre 1985 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, di cui al primo comma dell'art. 1, è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1988, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria, e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1988 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1988 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1985 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° ottobre 1988 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° ottobre 1985; all'atto del rinnovo sarà corrisposto allo esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di lire 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Art. 6.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° ottobre 1985 e termineranno il giorno 11 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma dell'art. 1 avranno inizio il 1° ottobre 1985 e termineranno il giorno 4 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta allo atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti di nominali lire 1.000 miliardi di nuovi buoni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 7 ottobre 1985 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dal 1° ottobre 1985 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 17% - 1° ottobre 1985 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro il 31 ottobre 1985 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dal 1° ottobre 1985 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 5, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 17% - 1° ottobre 1985, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 17% - 1° ottobre 1985 al portatore e al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 17% - 1° ottobre 1985 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro l'11 novembre 1985 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 1° ottobre 1985 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 31 dicembre 1985.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo di L. 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo controvalore; nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 14.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 15.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione di nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

I buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro.

Separate contabilità saranno rese per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 13 del presente decreto.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1985
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 54

(5163)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 settembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Virginiocoop - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l., in Montespertoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti della Virginiocoop - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l., con sede in Montespertoli (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Virginiocoop - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l., con sede in Montespertoli (Firenze), costituita per rogito notaio Marcello Liberati di Firenze in data 16 giugno 1983 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Franco Paoletti, nato a Firenze il 17 maggio 1921, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5190)

DECRETO 12 settembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Mobilcoop Medicina », in Medicina, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 20 maggio 1985 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Mobilcoop Medicina », con sede in Medicina (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi dell'art. 198, secondo comma, del sopracitato regio decreto;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Mobilcoop Medicina », con sede in Medicina (Bologna), costituita per rogito notaio Gaetano Calza in data 7 ottobre 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Francesco Picone, residente in Bologna, via Duccio di Boninsegna, 4; dott. Roberto Corsi, residente in Roma, via Anton Giulio Barrili, 24; avv. Sasso Cosimo Antonio, residente in Nardò, via Concordato, 1, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5191)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 settembre 1985.

Modificazioni al nuovo schema-tipo di convenzione tra le unità sanitarie locali e gli istituti che gestiscono idonei centri destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 26 maggio 1984, concernente l'approvazione del nuovo schema-tipo di convenzione tra le unità sanitarie locali e gli istituti che gestiscono idonei centri destinati alla erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa;

Ritenuto di modificare l'art. 7, primo comma e l'art. 13, secondo comma del nuovo schema-tipo, allegato al succitato decreto;

Visto il parere n. 17/85 espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 30 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 7, primo comma, di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 26 maggio 1984) è modificato come segue:

« Il pagamento delle rette verrà effettuato entro novanta giorni dalla recezione dei rendiconti trimestrali, contabilizzati sulle effettive prestazioni, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e dal direttore medico. L'onere relativo, nel caso di ricoveri extra regionali, graverà, secondo i criteri stabiliti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, sul bilancio della U.S.L. nel cui territorio è situato il centro-servizio di riabilitazione; nel caso di ricoveri nell'ambito di una regione, l'onere graverà, secondo le modalità fissate dalla regione, sulla U.S.L. dalla stessa individuata».

Art. 2.

L'art. 13, secondo comma, del succitato decreto ministeriale è modificato come segue:

« Le rette di cui all'art. 8 saranno determinate previa trattativa nazionale tra il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, l'A.N.C.I., l'U.N.C.M. e le associazioni maggiormente rappresentative dei centri-servizio di riabilitazione che dovrà svolgersi presso il Ministero della sanità.

Le rette, eventualmente diversificate per anno, vengono determinate per una durata triennale in coerenza con la durata delle convenzioni ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5192)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 giugno 1985, n. **481**.

Erezione in ente morale della fondazione « Napoli 99 », in Napoli.

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione « Napoli 99 », in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1985
Registro n. 25 *Beni culturali, foglio n.* 2

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bari è vacante la disciplina di filologia ibero romanza (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento. Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5139)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Serramenti Carignanesi, in Carignano (Torino), fallita il 23 novembre 1983, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Serramenti Carignanesi, in Carignano (Torino), fallita il 23 novembre 1983, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Serramenti Carignanesi, in Carignano (Torino), fallita il 23 novembre 1983, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova legatoria moderna, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), fallita l'11 giugno 1982, è prolungata all'11 giugno 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Cuorgne, in Courgnè (Torino), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Delfi di Gravellona Toce (Torino), è prolungata al 30 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675..

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mariotti Romano, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la coresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fergat, con sede e stabilimento in Rivoli (Torino), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.R.S.A.T., con sede e stabilimento in S. Pietro in Moncalieri (Torino), è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emanuel & C., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), fallita l'11 febbraio 1983, è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cusino Aldo, con sede e stabilimento in Collegno (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomito di Collegno (Torino), fallita il 5 maggio 1983, è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ing. Giorgio Lattes & C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilmas di Cascine Vica di Rivoli (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imes, con sede in Torino e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Arce, con sede e stabilimento in Dronero (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 1985 al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cerfer, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. G. Trione e C., con sede in Torino e stabilimento in Cuorgnè (Torino), è prolungata all'8 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Ceramica Della Laga, con sede in Teramo e stabilimento in San Benigno Canavese (Torino), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocolfer acciai, con sede in Torino e stabilimento in Pallanzeno (Novara), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Attrezzature Zeta, in Baveno (Novara), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.n.c. Tecnojewels, in Ornavasso (Novara), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omca, con sede e stabilimento in Domodossola e unità operative della Lombardia, Liguria, Piemonte, Campania, Veneto e Valle d'Aosta, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Osta di Cava Giovanni, con sede legale e stabilimento in Orbassano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartonda di Caselle Torinese (Torino), è prolungta al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balma sede di Torino e stabilimento di Cascine Vica e La Cassa (Torino), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Clavesana (Cuneo), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie officine meccaniche Bongiovanni, in Fossano (Cuneo), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giustina, con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Champion Spark Plug italiana, in Druento (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrozzeria Pasino di Pasino Giuseppe, con sede e stabilimento in Solero (Alessandria), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Torinese, sede e direzione aziendale in Torino, unità di pulizia presso la ditta committente Michelin italiana S.p.a. e unità in Torino-Dora Stura, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comer, con sede e stabilimento in Castellamonte (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Serramenti Carignanesi, in Carignano (Torino), fallita il 23 novembre 1983, è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Arpellino Vittorio, con sede e stabilimento in Ciriè (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 aprile 1981 al 27 ottobre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Viberti di Nichelino (Torino), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tipografica torinese stabilimento poligrafico, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la coresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, con sede legale e stabilimento in Rivoli (Torino), è prolungata al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agostino Cane, sede di Novara e stabilimento di Omegna (Novara), è prolungata all'11 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.S., con sede legale in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la coresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.S.A.M., con sede e stabilimento in Bruino (Torino), fallita il 20 giugno 1984, è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deterplast, con sede legale in Lesegno (Cuneo) e stabilimento in Niella Tanaro (Cuneo), è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Ombrellificio di R. Garbelli & C., con sede e stabilimento in Briga Novarese (Novara), fallita il 31 dicembre 1984, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cotonificio verbanese di Verbania Intra (Novara), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilmas di Cascine Vica di Rivoli (Torino), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imes, sede di Torino e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 6 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Arce, con sede e stabilimento in Dronero (Cuneo), è prolungata al 13 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cerfer, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Osta di Cava Giovanni, con sede legale e stabilimento in Orbassano (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Ist tuto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giustina, con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Champion Spark Plug italiana, in Druento (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l., Carrozzeria Pasino di Pasino Giuseppe, con sede e stabilimento in Solero (Alessandria), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Torinese, sede e direzione aziendale in Torino, unità di pulizia presso la ditta committente Michelin italiana S.p.a. e unità di Torino-Dora Stura, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comer, con sede e stabilimento in Castellamonte (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Serramenti Carignanesi, in Carignano (Torino), fallita il 23 novembre 1983, è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.S., con sede legale in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.S.A.M., con sede e stabilimento di Bruino (Torino), fallita il 20 giugno 1984, è prolungata al 22 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deterplast, con sede legale in Lesegno (Cuneo) e stabilimento in Niella Tanaro (Cuneo), è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Maffei - Ombrellificio di R. Garbelli & C., con sede e stabilimento in Briga Novarese (Novara), fallita il 31 dicembre 1984, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio verbanese di Verbania Intra (Novara), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cerfer, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Osta di Cava Giovanni, con sede legale e stabilimento in Orbassano (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Torinese, sede e direzione aziendale in Torino, unità di pulizia presso la ditta committente Michelin italiana S.p.a. e unità di Torino-Dora Sura, è prolungata al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comer, con sede e stabilimento in Castellamonte (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Serramenti Carignanesi, in Carignano (Torino), fallita il 23 novembre 1983, è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio verbanese di Verbania Intra (Novara), è prolungata al 30 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Serramenti Carignanesi, in Carignano (Torino), fallita il 23 novembre 1983, è prolungata al 20 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4817)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «25 Aprile Sora - Soc. coop. a r.l.», in Sora (Frosinone), costituita il 22 febbraio 1974 con atto a rogito del notaio Mario Monaco, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Nicola Argirò.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 il dott. Gennaro Del Gaudio, nato a Napoli il 27 aprile 1940 ed ivi residente in via Arenella n. 97, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Viviani» a r.l., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 16 dicembre 1976, in sostituzione dell'avv. Fernando Bocchini che ha rinunciato all'incarico.

(5202)

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12 % - 1980

Si rende noto che il giorno 9 ottobre, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sessantatre serie del prestito redimibile 12 % - 1980, emesso in base alla legge 26 gennaio 1980, n. 16 ed al decreto ministeriale 24 maggio 1980.

Il giorno 10 ottobre 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla terza estrazione di sette serie del suddetto prestito.

Il capitale nominale dei titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° gennaio 1986.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5245)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Profilassi delle leptospirosi animali

(Ordinanza 4 settembre 1985)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la propria ordinanza in data 26 marzo 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 10 aprile 1970, con la quale vengono dettate norme per la profilassi delle leptospirosi animali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario adeguare le norme in vigore di polizia veterinaria e di profilassi delle leptospirosi animali in relazione all'andamento della malattia nelle diverse specie animali sul territorio nazionale ed alle nuove acquisizioni scientifiche;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale in data 26 marzo 1970, citata nelle premesse, è revocata e sostituita dalla presente.

Art. 2.

All'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali considerato nell'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria vengono aggiunte le leptospirosi animali per le quali si applica quanto dispone l'art. 5 del regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Gli animali domestici clinicamente sospetti di leptospirosi devono essere sottoposti in ogni caso agli esami di laboratorio per l'eventuale conferma diagnostica.

Art. 4.

Accertata la diagnosi gli esami sierologici si dovranno estendere a tutto l'effettivo della specie colpita e ad animali di altre specie recettive mantenute in promiscuità o a stretto contatto. Si potrà ancor prima dei sopraindicati accertamenti effettuare un adeguato trattamento antibiotico delle specie colpite, eventualmente esteso ad animali di altre specie recettive presenti nel focolaio, nei confronti del quale si adotteranno, in quanto applicabili, le misure di cui all'art. 10 del regolamento di polizia veterinaria.

Art. 5.

Nel focolaio si adottano comunque le seguenti misure:

a) sequestro di tutto l'effettivo;

b) isolamento dei capi infetti dai sani;

c) distruzione dei feti e degli invogli fetali, quando non ne sia possibile l'invio urgente ed in condizioni di sicurezza, anche ai fini di diagnosi differenziale, ai laboratori di cui all'art. 67 del regolamento di polizia veterinaria;

d) derattizzazione accurata dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;

e) divieto di destinare al consumo diretto il latte crudo proveniente da soggetti infetti.

Il sequestro degli animali sieronegativi è revocato quando, dopo l'eventuale trattamento antibiotico, un successivo controllo sierologico ripetuto a distanza di venti giorni abbia dato esito negativo.

Il sequestro degli animali sieropositivi può essere derogato a scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione ai sensi dell'art. 14 del regolamento di polizia veterinaria.

Il sindaco deve segnalare tempestivamente al direttore del macello di destinazione l'inoltro degli animali infetti ed altresì il nominativo e l'indirizzo del titolare dell'allevamento di provenienza.

Art. 6.

Per quanto riguarda la leptospirosi dei cani e dei cavalli, esclusi gli equini allevati per la produzione di carne, il sequestro è revocato a guarigione clinica conseguita a mezzo di adeguata terapia antibiotica, che dovrà comunque risultare da apposito certificato rilasciato dal veterinario curante.

Art. 7.

Nelle zone in cui la malattia o il rischio di infezione assumono particolare importanza, il presidente della giunta regionale può disporre inchieste estese agli animali sinantropi e selvatici e inchieste epidemiologiche sulle persone esposte al rischio di contagio.

Art. 8.

Nelle zone di cui al precedente articolo, possono essere attuati piani di vaccinazione autorizzati dal Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 68 del regolamento di polizia veterinaria, così come modificato dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Nei singoli focolai di leptospirosi dei suini, negli allevamenti a carattere intensivo, e dei bovini, anche se allo stato brado, subito dopo adeguato trattamento antibiotico, può essere effettuata la vaccinazione d'urgenza.

Art. 9.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, addì 4 settembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5203)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa.

Con decreto 18 settembre 1985 del Presidente della Corte dei conti, il direttore superiore di segreteria r.e. Gamberucci Vittoriano è nominato componente della commissione elettorale centrale, per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, in sostituzione del direttore superiore di revisione r.e. Franchetti Giovanni.

(5176)

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini S.p.a., in Terzigno, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione dell'11 settembre 1985, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini S.p.a., in Terzigno (Napoli), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 3 ottobre 1980, ai sensi dell'art. 67 L.B., il dott. Claudio Puddu è stato nominato presidente del comitato stesso.

(5208)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di operaio specializzato presso l'Università di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operato specializzato in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti (quinta qualifica funzionale) per la seguente categoria di mestiere: « falegname ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(5149)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

terza clinica chirurgica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33 - Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(5147)

Concorso ad un posto di infermiere abilitato a funzioni direttive o assistente sanitaria visitatrice presso l'Università di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri abilitati a funzioni direttive o assistenti sanitarie visitatrici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di ginecologia e ostetricia . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di infermiere abilitato a funzioni direttive o diploma di assistente sanitaria visitatrice e licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(5148)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della terza cattedra - servizio di oncologia per la riabilitazione psicologica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, psicologia o in filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di patologia generale - 3ª cattedra - Viale Regina Elena n. 324 - Policlinico Umberto I - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della terza cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di patologia generale - III cattedra - facoltà di medicina e chirurgia - viale Regina Elena n. 324 - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centotrentesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(5145)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di igiene . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(5146)

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Pisa

Le prove di esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato, indetto con D.R. n. 229/85 del 1° aprile 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1985 avranno luogo in Pisa, presso l'istituto di farmacologia, facoltà di medicina e chirurgia, via Roma n. 55, con il seguente diario:

prima prova scritta: 11 novembre 1985 alle ore 8,30;

seconda prova scritta: 12 novembre 1985 alle ore 8,30;

terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): 13 novembre 1985, alle ore 8,30.

(5144)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro, resisi disponibili al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984.

Le prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro, indetti con decreto ministeriale 10 agosto 1984 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8,30, secondo il seguente diario:

a) concorso speciale, per esami, a dieci posti di primo dirigente (posti vacanti al 31 dicembre 1983): 6 e 7 novembre 1985, presso il C.I.R. - Centro internazionale Roma - Rome Ergife Hotel Palace - Via Aurelia, 619 (Largo Mossa);

b) concorso speciale, per esami, a due posti di primo dirigente (posti vacanti al 31 dicembre 1984): 8 e 9 novembre 1985, presso il C.I.R. - Centro internazionale Roma - Rome Ergife Hotel Palace - Via Aurelia, 619 (Largo Mossa);

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di primo dirigente (posti vacanti al 31 dicembre 1983): 22 e 23 gennaio 1986, presso il palazzo degli esami - Via G. Induno, 4;

d) concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente (posto vacante al 31 dicembre 1984): 24 e 25 gennaio 1986, presso il palazzo degli esami - Via G. Induno, 4.

I concorrenti sono ammessi con riserva per motivi attinenti al possesso dei prescritti requisiti, dal momento che il rilevante numero di domande presentate non consente di acquisire tempestivamente i necessari elementi istruttori.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora suindicati.

(5150)

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto di laboratorio analisi;

un posto di assistente medico (area funzionale di chirurgia);

un posto di assistente medico (area funzionale di medicina);

due posti di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);

un posto di veterinario collaboratore (area funzionale igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale);

un posto di farmacista collaboratore;

due posti di operatore professionale di prima categoria (ostetrica);

tre posti di operatore professionale di prima categoria (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale di prima categoria (tecnico di radiologia);

due posti di operatore professionale di prima categoria (tecnico di laboratorio);

un posto di vice direttore amministrativo;

due posti di commesso;

due posti di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Senorbì (Cagliari).

(5134)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 74

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 74, a:

un posto di coadiutore sanitario - disciplina medicina del lavoro area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di assistente medico (in formazione) - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

due posto di assistente medico (in formazione) - area funzionale di medicina;

due posti di assistente medico (in formazione) - area funzionale di chirurgia;

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

tre posti di agente tecnico;

un posto di assistente amministrativo;

due posti di coadiutore amministrativo;

un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ovada (Alessandria).

(5135)

REGIONE TOSCANA

Concorso a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico presso l'unità sanitaria locale n. 10/H.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico presso l'unità sanitaria locale n. 10/H.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblica zione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa dell'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Chianti Fiorentino - Bagno a Ripoli (Firenze).

(5136)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di direttore amministrativo capo servizio - area economico-finanziaria;

un posto di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Borgo Val di Taro (Parma).

(5137)

REGIONE BASILICATA

Concorso a due posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica) presso l'unità sanitaria locale n. 3

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica) presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Villa d'Agri - Marsicovetere (Potenza).

(5225)

REGIONE ABRUZZO

Concorso ad un posto di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 8

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (a tempo pieno), appartenente all'area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Sant'Omero (Teramo).

(5180)

COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale di Trento

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale di Trento, a:

un posto di primario dell'unità operativa di nefrologia e dialisi (a tempo pieno);

un posto di primario dell'unità operativa di pediatria - prima divisione del centro «Angeli custodi» (a tempo pieno);

un posto di farmacista dirigente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Trento.

(5133)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 224 del 23 settembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

E.N.E.A. - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di infermiere generico.

Automobile club Firenze: Diario delle prove relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di archivista-dattilografo.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1985, n. **25**.

Modifica art. 2 della legge regionale n. 42/78: Nuove determinazioni indennità di carica, gettoni di presenza e indennità di missione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo E.T.S.A.F.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 12 *del* 20 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 4 luglio 1978, n. 42, è così sostituito:

« Al presidente ed ai vice presidenti, ai revisori dei conti ed ai componenti la giunta esecutiva è dovuta una indennità di carica così determinata:

presidente dell'ente: L. 1.600.000 mensili;

vice presidente dell'ente: L. 1.300.000 mensili;

presidente del collegio dei revisori: L. 3.000.000 annuali;

membri effettivi del collegio dei revisori: L. 2.000.000 annuali;

membri supplenti del collegio dei revisori: L. 1.000.000 annuale;

componenti la giunta esecutiva: L. 700.000 mensili.

Ai membri componenti gli organi di amministrazione e di controllo è dovuto un gettone di presenza di L. 50.000 per ogni giornata di seduta dell'organo, qualunque sia il numero delle sedute tenute nella stessa giornata; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio quando si rechino alle sedute degli organi dell'ente pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super a km, determinato sulla base della distanza del comune di residenza da quello sede dell'ente.

Ai membri della giunta esecutiva, residenti in località diversa da quella sede dell'ente, spetta il rimborso delle spese per i pasti, debitamente documentate, nonché delle spese di viaggio con le stesse modalità di cui al comma precedente, quando, in ragione del loro ufficio, si rechino presso la sede dell'ente. Identico rimborso spetta ai membri consiglieri residenti in località diversa da quella sede dell'ente, quando si rechino alle sedute dell'organo cui appartengono.

Ai componenti gli organi di cui ai commi precedenti che, in ragione del loro ufficio e della loro funzione, si rechino in località diversa da quella sede dell'ente, è dovuta l'indennità di missione di cui alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, nella misura ivi determinata ai sensi dell'art. 6.

Le indennità ed i rimborsi di cui sopra sono al lordo delle ritenute fiscali e decorrono dal 1° gennaio 1985.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 11 marzo 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 gennaio 1985 e viene promulgata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 127 della Costituzione e dall'articolo 27 dello statuto.

(4002)

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1985, n. **26**.

Soppressione E.R.T.A.G. - Ente regionale di assistenza tecnica e gestionale.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 12 *del* 20 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente regionale di assistenza tecnica e gestionale (E.R.T.A.G.), istituito con legge regionale 5 giugno 1974, n. 31, è soppresso e posto in liquidazione.

Art. 2.

Alla liquidazione dell'E.R.T.A.G. provvede un commissario liquidatore.

Il consiglio regionale provvede a nominare il commissario liquidatore, scelto tra funzionari regionali, ovvero tra professionisti esterni di adeguata competenza amministrativa. Al commissario liquidatore, se scelto tra professionisti esterni è corrisposto un compenso lordo mensile di L. 850.000 (ottocentocinquantamila), pari all'indennità già percepita dal presidente dell'ente. Non è corrisposto alcun compenso, se il commissario liquidatore viene scelto tra funzionari regionali.

La vigilanza sulla liquidazione è svolta dalla giunta regionale.

Il commissario liquidatore prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni dell'E.R.T.A.G., le obbligazioni attive e passive dell'ente, nonché i libri contabili e gli altri documenti e riceve dagli amministratori il conto della gestione del periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Il liquidatore può compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della giunta, fare transazioni e compromessi e rappresentare l'amministrazione in giudizio.

Art. 3.

Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della liquidazione devono farne richiesta al commissario liquidatore. L'eventuale avanzo della liquidazione è devoluto alla regione Toscana.

Art. 4.

Le operazioni di liquidazione dovrannno essere concluse entro sei mesi dalla data della nomina del commissario liquidatore.

Alla chiusura della liquidazione il commissario liquidatore presenta alla giunta regionale, che provvede a trasmetterlo al consiglio regionale, il bilancio della gestione assieme ad una propria relazione.

Art. 5.

Con effetto dalla data di conclusione delle operazioni di liquidazione, la struttura operativa dell'E.R.T.A.G., di cui al punto 121 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 23, è trasferita al dipartimento attività produttive, turismo e commercio, ove assume la seguente denominazione: « Servizio assistenza tecnica e gestionale:

attività di sostegno al sistema di imprese nell'innovazione tecnologica, ricerca applicata e metodi di gestione; divulgazione di conoscenze in tema di innovazione tecnologica; assistenza ad interventi pilota promossi da imprese singole o associate o da consorzi misti; sviluppo servizi integrati alle imprese ».

Art. 6.

Agli oneri eventuali di spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi di cui al cap. 2200 del bilancio di previsione 1985, la cui descrizione è integrata con l'indicazione della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 18 marzo 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 febbraio 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 marzo 1985.

(4003)

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1985, n. **27**.

Contributi a favore delle organizzazioni regionali professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 13 *del* 27 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a decorrere dal 1985 alle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale, operanti sull'intero territorio regionale.

I contributi sono finalizzati al finanziamento delle attività volte a promuovere e favorire le forme associative, il potenziamento dell'impresa diretto-coltivatrice, la evoluzione sociale ed economica del settore agricolo.

I contributi sono concessi alle organizzazioni in base alle loro strutture ed al programma di attività predisposto per gli anni di richiesta di contributo.

I contributi sono riconosciuti alle organizzazioni professionali che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

1. di aver svolto assistenza tecnica ai coltivatori diretti su tutto il territorio regionale, anche mediante l'uso di istituti o enti di emanazione dell'organizzazione e di aver beneficiato per almeno un quinquennio, dei finanziamenti regionali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 22/1973;

2. di possedere strutture operative, con sedi ed uffici, e personale tecnico assunto a tempo indeterminato in tutto il territorio regionale con articolazioni provinciali e zonali.

Le organizzazioni professionali devono presentare, per il 1985, richiesta alla giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge e per gli anni successivi entro il 30 del mese di gennaio.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per il corrente esercizio, con la seguente variazione del bilancio 1985 da apportarsi, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa e, per i successivi esercizi, con le rispettive leggi di bilancio:

Spesa in diminuzione:

Cap. 50060 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese investimento) L. 200.000.000

Spesa di nuova istituzione:

Cap. 20260 Contributi a favore delle organizzazioni regionali professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale (legge regionale . . del . .) » 200.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 18 marzo 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 febbraio 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 marzo 1985.

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1985, n. **28**.

Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori per l'anno 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 13 *del* 27 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

In attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni attribuite ai comuni dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'assistenza agli orfani dei lavoratori, istituita con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, e successive modifiche, è attuata per l'anno 1985 secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Ai nuclei composti da genitore superstite ed un solo orfano sono erogati assegni di assistenza economica secondo i livelli di reddito e nelle misure seguenti:

Reddito		Assegno	
Mensile	Annuo	Mensile	Annuo
0	0	375.000	4.500.000
da L. 1 a L. 204.700	da L. 1 a L. 2.661.000	300.000	3.600.000
da L. 204.701 a L. 285.000	da L. 2.661.001 a L. 3.705.000	196.000	2.352.000
da L. 285.001 a L. 375.000	da L. 3.705.001 a L. 4.875.000	139.000	1.668.000
da L. 375.001 a L. 798 600	da L. 4.875.001 a L. 10 381.800	47.000	564.000

Il limite di reddito per l'ammissione all'assistenza economica di L. 10.381.800 è aumentato di L. 564.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

Le misure degli assegni sono aumentate di L. 564.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

Art. 3.

Assegno urgente

Alla morte del genitore, come intervento immediato per far fronte alle prime necessità, è corrisposto un assegno urgente « una tantum » in misura non inferiore a L. 100.000 per ciascun orfano.

L'assegno urgente non spetta quando il nucleo orfanile dispone di un reddito da lavoro e/o da patrimonio superiore a L. 10.381.800 annue aumentato di L. 564.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

Sono esclusi dal calcolo i redditi di tipo previdenziale.

Art. 4.

Assistenza economica per l'orfano solo

All'orfano in stato di grave bisogno di assistenza e tutela ai sensi dell'art. 11 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, che sia privo di reddito e che non fruisca di affidamento familiare o a comunità educativa ai sensi del successivo art. 7, è corrisposto un assegno di L. 375.000 mensili.

Gli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela con un reddito proprio non superiore a L. 4.875.000 annue sono invece assistiti secondo le modalità previste per l'assistenza economica di cui all'art. 2.

Gli assegni spettanti ad orfani minorenni sono corrisposti al tutore.

Art. 5.

Detrazione degli assegni INPS

Gli assegni di assistenza economica di cui ai precedenti articoli 2 e 4 sono erogati detratto l'importo dell'assegno sostitutivo della pensione ai superstiti, corrisposto dall'INPS ai sensi del quarto comma dell'art. 1-*sexies* della legge 20 ottobre 1978, n. 641.

Art. 6.

Servizi integrativi della famiglia

A favore degli orfani che necessitano di servizi integrativi dell'ambiente familiare ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975, non assicurati dai servizi sociali gestiti direttamente dall'ente locale, sono erogati contributi economici non superiori al 90% del costo del servizio.

Gli orfani affidati alle comunità educative di Montecatini e Rispescia, già gestite dall'ENAOLI, sono a totale carico del comune affidante, ai sensi dell'art. 24 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975.

L'orfano è ammesso al contributo per il servizio integrativo quando il reddito del nucleo orfanile non supera il limite di L. 10.381.800 annue aumentato del costo del servizio e della quota di L. 564.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

La retta convenzionale per il calcolo dell'ammissibilità dell'orfano a fruire del servizio integrativo presso le comunità di Montecatini e Rispescia, è stabilita nella misura di L. 20.000 per affidamenti completi e L. 14.000 per gli affidamenti diurni o altri tipi di servizio integrativo.

L'assistenza integrativa è corrisposta contemporaneamente all'assistenza economica di cui all'art. 2, se dovuta.

Art. 7.

Servizi sostitutivi della famiglia

Per gli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela sono attuati servizi sostitutivi dell'ambiente familiare d'origine, come previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975.

La scelta del servizio è effettuata, in rapporto alle specifiche esigenze dell'orfano, in accordo con l'esercente la potestà o col tutore, sentito l'interessato.

Il costo del servizio sostitutivo è a totale carico del comune singolo o associato, salvo la detrazione dei redditi pensionistici e da rendita INAIL propri dell'orfano e la detrazione di eventuali quote di concorso alla spesa corrisposte dall'orfano stesso percettore di redditi da lavoro o patrimonio, dal genitore superstite, dai parenti tenuti agli alimenti.

Art. 8.

Contributi e rette di affidamento

Nel determinare l'entità del contributo spettante alle famiglie affidatarie di orfani che fruiscono di servizi integrativi e sostitutivi, i comuni singoli o associati avranno riguardo alle prestazioni che la famiglia affidataria deve fornire in relazione all'età e alle esigenze psico-fisiche e sociali dei minori. Comunque, l'importo del contributo non può essere superiore a L. 375.000 mensili aumentabile fino ad un massimo del 30% per quei soggetti che necessitano di particolari prestazioni e che per rimuovere gravi stati di svantaggio psico-fisico e sociale.

L'entità delle rette di affidamento completo o diurno a comunità educative è stabilita dai comuni singoli o associati secondo i criteri adottati per l'affidamento degli altri minori.

Agli orfani di cui all'art. 7 può essere erogato anche un intervento economico fino ad un massimo di L. 350.000 per la prima dotazione di vestiario, all'atto dell'affidamento a famiglia o a comunità educativa.

Art. 9.

Procedura amministrativa

Fino al riordino della materia restano in vigore le norme del regolamento di assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975; rimangono altresì invariate le procedure amministrative in atto, in quanto compatibili con la presente legge e con l'ordinamento degli enti locali.

Art. 10.

Deroghe ed integrazioni

Sono consentite deroghe ai criteri e alle modalità di assistenza agli orfani dei lavoratori previsti dalla presente legge quando, a parità di condizioni di bisogno, i regolamenti delle prestazioni di assistenza sociale adottati dai comuni o dalle loro assemblee per la generalità dei cittadini, o la prassi consolidata, prevedono trattamenti più favorevoli.

Sono da estendere agli orfani dei lavoratori, quando ricorrano le condizioni, le prestazioni socio-assistenziali non previste dalla presente legge, ma comunque erogate dai comuni singoli o associati.

L'erogazione dei contributi deve avvenire almeno trimestralmente.

Art. 11.

Finanziamenti

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1985, con i fondi stanziati sul capitolo 18000 del bilancio di previsione 1985 e per gli esercizi successivi con gli stanziamenti disposti dalle leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 18 marzo 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 *febbraio* 1985 *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *marzo* 1985.

(4004)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1985, n. **31.**

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 9 *del* 29 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ruolo speciale del personale non docente

1. Il ruolo speciale del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione comprende le seguenti qualifiche:

1) Capo dei servizi di segreteria (8° livello);
2) Segretario (7° livello);
3) Coadiutore (5° livello);
4) Aiutante tecnico (5° livello);
5) Cuoco (5° livello);
6) Infermiere (5° livello);
7) Aiuto cuoco (4° livello);
8) Magazziniere (4° livello);
9) Operaio specializzato (4° livello);
10) Guardarobiere (3° livello);
11) Accudiente (2° livello);
12) Aiutante guardarobiere (2° livello);
13) Bidello (2° livello);
14) Custode (2° livello).

2. Gli organici del personale non docente, complessivi e per singola istituzione, sono definiti annualmente dalla giunta regionale entro il 30 aprile, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, secondo i criteri indicati nella tabella *A* annessa

alla presente legge, con riferimento alle stesse situazioni previsionali assunte nei provvedimenti adottati dalla giunta regionale per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente ed educativo relative al medesimo anno scolastico.

3. Nel caso di sdoppiamento di classi all'inizio dell'anno scolastico l'assessore alla pubblica istruzione provvede, ove occorra, all'istituzione di nuovi posti in via provvisoria, in eccedenza agli organici. Analogamente procede quando presso la scuola si effettuino corsi per studenti lavoratori ed attività extracurricolari, parascolastiche ed extrascolastiche, debitamente autorizzate dai competenti organi collegiali, ivi compresa l'utilizzazione delle palestre in orario extrascolastico in conformità dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57.

4. Per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e di segreteria inerenti al funzionamento di ciascun consiglio scolastico distrettuale è assegnato, alla scuola o istituto presso il quale funziona la segreteria del distretto, in aumento alle dotazioni organiche determinate nei modi previsti dalla presente legge, un posto di segretario per ciascun distretto.

5. Il personale in servizio nei posti di cui al precedente comma provvede al regolare disbrigo del lavoro assegnato al l'ufficio del consiglio scolastico distrettuale senza distinzione dell'importanza e della natura delle attribuzioni.

6. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55, è abrogato.

Art. 2.

Reclutamento del personale

1. Alla copertura dei posti vacanti di capo dei servizi di segreteria si provvede mediante concorsi interni, per titoli ed esami, indetti dall'amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun biennio. Ai concorsi sono ammessi i dipendenti regionali in possesso del prescritto titolo di studio, che siano titolari da almeno due anni di un posto di segretario (ruolo speciale del personale scolastico non docente). Possono parteciparvi, inoltre, i dipendenti regionali privi del prescritto titolo di studio, che siano titolari da almeno un quinquennio di un posto di segretario (ruolo speciale del personale scolastico non docente).

2. Le assunzioni nei posti di segretario, coadiutore, aiutante tecnico, cuoco, infermiere, magazziniere, operaio specializzato, sono effettuate, nei limiti delle vacanze di ciascun organico, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, indetti dall'amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun biennio.

3. Le assunzioni nei posti di bidello, accudiente, aiuto cuoco, aiutante guardarobiere, custode e guardarobiere, sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi, per soli titoli, indetti dall'amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun biennio.

4. Le nomine nei posti delle diverse qualifiche di cui al primo comma del precedente art. 1, con esclusione di quelle di bidello, accudiente, aiutante guardarobiere e custode, sono disposte annualmente dalla giunta regionale con decorrenza dal 16 agosto, secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti dei posti di organico del successivo anno scolastico, vacanti e disponibili alla data predetta. A questi fini le graduatorie di merito conservano validità per due anni.

5. I candidati inclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie dei concorsi per posti di bidello, accudiente, aiutante guardarobiere e custode, che non sono stati nominati per insufficienza di posti disponibili, sono inseriti, con il punteggio da loro conseguito, in un'unica graduatoria permanente. Detta graduatoria sarà integrata, in occasione dei successivi concorsi, con l'inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi stessi e la rideterminazione del punteggio dei candidati già inseriti i quali, al tal fine, pena la cancellazione dalla graduatoria medesima, avranno presentato apposita domanda, entro i termini fissati dal bando di concorso, corredata dei titoli valutabili.

6. Le nomine nei posti delle qualifiche di bidello, accudiente, aiutante guardarobiere e custode, sono disposte annualmente dalla giunta regionale, nei limiti dei posti vacanti alla data del 1° settembre, secondo l'ordine della graduatoria permanente, integrata ed aggiornata con i criteri sopra indicati, previo accertamento dell'idoneità fisica a svolgere le mansioni del posto.

7. Salvo quanto previsto per l'istituzione di nuovi posti in via provvisoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, è fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati ai sensi del predetto art. 1.

Art. 3.

Norme generali concernenti i concorsi

1. I requisiti generali per l'accesso a ciascuna qualifica e le modalità di svolgimento dei singoli concorsi sono quelli indicati nel regolamento organico del personale regionale per l'ammissione alle corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo della Regione.

2. Per la nomina nei posti di capo dei servizi di segreteria è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

3. Per la nomina nei posti di segretario è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Sono validi anche il diploma di maestro d'arte, il diploma di scuola magistrale e i diplomi di qualifica professionale di segretario d'azienda, addetto alla contabilità d'azienda e addetto alla segreteria ed all'amministrazione di albergo.

4. Per la nomina nei posti di coadiutore, di aiutante tecnico e di magazziniere è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di primo grado.

specializzat

5. Per la nomina nei posti di infermiere e di cuoco è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di primo grado, integrato da titoli di specializzazione specifica.

6. Per la nomina nei posti di guardarobiere, custode, operaio specializzato, aiuto cuoco, aiutante guardarobiere, bidello e accudiente è richiesto il proscioglimento dall'obbligo scolastico, integrato, ove necessario, da titoli professionali.

7. I singoli bandi di concorso indicano gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alle diverse qualifiche e i programmi d'esame.

8. Per l'ammissione a tutti i concorsi è richiesta la conoscenza della lingua francese, da dimostrarsi attraverso apposito accertamento preliminare.

9. Restano salve le norme concernenti la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Le aliquote del personale da assumere ai sensi di tale disciplina sono calcolate sulla consistenza degli organici complessivi.

Art. 4.

Stato giuridico e trattamento economico

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, previdenziale e assistenziale e l'orario di servizio del personale scolastico non docente sono regolati dal vigente ordinamento del personale regionale.

2. Qualunque modifica al regolamento organico del personale regionale, che interessi lo stato giuridico ed il trattamento economico, si estende automaticamente al personale scolastico non docente dipendente dalla Regione, ove non sia diversamente previsto dalla legge stessa che dispone la modifica.

3. Nel rispetto del normale orario settimanale stabilito per la generalità dei dipendenti regionali, il consiglio di circolo o di istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio in relazione alle esigenze di funzionamento

delle singole istituzioni scolastiche, tenuto conto anche di eventuali attività, parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, attuate nelle istituzioni stesse, compresa l'utilizzazione in orario extrascolastico delle palestre ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57. Nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto il capo d'istituto fissa i turni di servizio, su proposta del capo dei servizi di segreteria, sentito il personale interessato.

4. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche obbligatorie e limitatamente alle scuole in cui non siano in corso operazione d'esame, è consentita la chiusura degli uffici di segreteria per l'intera giornata di sabato, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del relativo personale.

5. Al capo dei servizi di segreteria competono oltre ai compiti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, le funzioni dell'area tecnica, contabile e amministrativa indicate nell'allegato *B* alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, con riferimento all'ottavo livello funzionale del personale dipendente dalla Regione, connesse con il particolare ordinamento scolastico della regione autonoma della Valle d'Aosta.

6. Il segretario provvede a tutte le incombenze della segreteria indicate nell'allegato *B* alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, con riferimento al livello funzionale di appartenenza e sostituisce il capo dei servizi di segreteria in caso di assenza o di impedimento.

7. Le mansioni del restante personale di cui alla presente legge sono quelle previste dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Art. 5.

Sanzioni disciplinari e relativo procedimento

1. Le competenze attribuite dalle norme del regolamento organico del personale al dirigente dell'assessorato ed ai capi servizio, che non siano oggetto di diversa disposizione di legge, sono esercitate, per il personale scolastico non docente, rispettivamente, dal responsabile del servizio del personale e dai capi d'istituto.

2. Le sanzioni disciplinari a carico del personale scolastico non docente sono quelle previste dal regolamento organico del personale regionale, al quale si fa rinvio anche per quanto concerne il procedimento disciplinare e la commissione di disciplina.

3. I capi d'istituto sono competenti a compiere tutti gli accertamenti preliminari, prima di rimettere gli atti, ove necessario, al responsabile del servizio del personale.

Art. 6.

Incarichi e supplenze

1. Le graduatorie relative ai concorsi del personale scolastico non docente hanno validità fino al termine del biennio scolastico agli effetti del conferimento degli incarichi e delle supplenze.

2. Gli incarichi e le supplenze, di durata superiore a tre mesi, per posti di bidello, sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria permanente di cui all'art. 2.

3. Gli incarichi e le supplenze, di durata inferiore a tre mesi, per posti di bidello, sono conferiti secondo l'ordine di inserimento in apposite graduatorie, una per ciascun comune sede di scuola, formate ogni biennio, sulla base delle posizioni risultanti dalla graduatoria permanente di cui all'art. 2.

4. Al fine di consentire la stesura delle graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente inseriti nella graduatoria permanente di cui all'art. 2 devono scegliere, entro dieci giorni dalla data di approvazione della graduatoria stessa, i comuni sede di scuola in numero non superiore a tre.

5. I posti istituiti in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 1 sono assegnati, per la durata dell'anno scolastico, al personale di ruolo. I posti di organico lasciati temporaneamente disponibili da personale di ruolo utilizzato nei posti istituiti in via provvisoria ed i posti istituiti in via provvisoria non ricoperti da personale di ruolo saranno attribuiti per incarico a personale non di ruolo al termine dell'anno scolastico.

6. Nei casi di assenza o di impedimento del capo dei servizi di segreteria e di sopravvenuta vacanza del posto, il capo dei servizi di segreteria è sostituito, sino al termine dell'assenza o sino alla data di nomina del titolare, dal segretario, che non può essere a sua volta sostituito.

7. Nei casi di assenza contemporanea del capo dei servizi di segreteria e del segretario, o di sopravvenuta vacanza contemporanea dei relativi posti, il capo dei servizi di segreteria è sostituito dal segretario di altra scuola per tutta la durata dell'assenza o vacanza, secondo modalità stabilite dalla giunta regionale. Al sostituto, qualora abbia la sede di servizio in altro comune, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo le vigenti norme regionali.

8. Se l'assenza o la vacanza del capo dei servizi di segreteria si protraggono oltre i due mesi, al sostituto compete, in ogni caso, un'indennità di incarico secondo le norme del regolamento organico del personale regionale.

9. Il personale con qualifica di coadiutore, nei casi di sopravvenuta vacanza del posto o di assenza per motivi diversi dal congedo ordinario, è sostituito immediatamente qualora nella scuola di appartenenza sia l'unico impiegato con tale qualifica. Se i coadiutori in servizio sono più di uno, la sostituzione è disposta soltanto se l'assenza è di durata superiore ai venti giorni e sempre che si renda necessaria per garantire il normale funzionamento della scuola.

10. Parimenti si provvede alla sostituzione del personale non docente appartenente alle restanti qualifiche che, escluso il periodo di congedo ordinario è assente per un periodo superiore a venti giorni, o rende vacante il posto, qualora la sostituzione sia necessaria per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

11. In caso di più assenze contemporanee che possano pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi le eventuali sostituzioni sono disposte direttamente dal servizio del personale dell'amministrazione regionale in deroga al limite di venti giorni di cui al precedente comma.

12. Le supplenze sono conferite dal capo d'istituto secondo l'ordine delle graduatorie indicate nel primo, secondo e terzo comma.

13. Del conferimento delle supplenze i capi d'istituto daranno immediata comunicazione al competente ufficio del personale regionale per la ratifica da parte della giunta regionale.

14. Al personale non di ruolo in servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione è corrisposto il trattamento economico iniziale del ruolo corrispondente a decorrere dalla data di effettiva assunzione del servizio. Al personale medesimo competono gli aumenti biennali dello stipendio, nella misura prevista per il personale di ruolo, per ogni biennio di servizio continuativo prestato nella qualifica.

Art. 7.

Trasferimenti del personale

1. I trasferimenti del personale non docente di ruolo, nell'ambito della stessa sede o in sede diversa, sono disposti annualmente dalla giunta regionale prima delle nomine a ruolo. Ai trasferimenti possono partecipare anche i dipendenti regionali di ruolo, con esclusione di quelli titolari di posti di ottavo livello, appartenenti ad altri servizi che abbiano acquisito la stabilità nel posto di titolarità.

2. Dei posti disponibili per i trasferimenti, tra i quali devono essere compresi anche quelli resisi vacanti nel corso dell'anno, il competente ufficio del personale della Regione darà tempestivo avviso mediante lettera circolare ai capi d'istituto, da affiggere agli albi dei rispettivi uffici per almeno quindici giorni. Analoga comunicazione sarà trasmessa ai dirigenti di assessorato e capi servizio della Regione, che ne informeranno il personale dipendente.

3. Nella comunicazione saranno specificate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di trasferimento, la documentazione richiesta, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

4. Sulla base delle domande pervenute viene formata una graduatoria degli aspiranti per ciascun comune sede di scuola, tenuto conto dell'anzianità di servizio complessiva, delle condizioni di famiglia e di eventuali necessità di studio degli aspiranti stessi e dei loro figli.

5. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati utilmente collocati nella graduatoria nel limite dei posti disponibili per ciascuna qualifica.

6. Per le operazioni di trasferimento del personale scolastico non docente l'amministrazione si avvale di un'apposita commissione composta da due impiegati della Regione con qualifica non inferiore a segretario, designati dalla giunta regionale, di cui uno appartenente all'ufficio del personale, e da due dipendenti appartenenti ai ruoli del personale scolastico non docente, designati dai rappresentanti sindacali del personale.

Art. 8.

Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale

1. L'assessore alla pubblica istruzione, su proposta del sovraintendente agli studi, può predisporre un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale non docente.

2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

1. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le norme di cui ai precedenti articoli entreranno in vigore con effetto dall'anno scolastico 1985-86.

2. Ai fini dell'inquadramento nei posti di settimo ed ottavo livello, in sede di prima applicazione, le relative dotazioni organiche per l'anno scolastico 1984-85 saranno rideterminate dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri fissati nell'allegata tabella *A*.

3. Il personale titolare da almeno cinque anni di posti di segretario nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato, con decorrenza dalla stessa data, nei posti della qualifica di capo dei servizi di segreteria, con l'attribuzione del trattamento economico stabilito dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32 e sarà assegnato alla stessa sede in cui a tale data presta servizio.

4. Il personale titolare da meno di cinque anni di posti di segretario nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, nei posti della qualifica di capo dei servizi di segreteria, previo accertamento dell'idoneità professionale mediante apposita prova d'esame.

5. I posti di capo dei servizi di segreteria eventualmente disponibili dopo gli inquadramenti previsti dai precedenti commi saranno assegnati, previo superamento della stessa prova d'esame, ai segretari aggiunti ed al personale appartenente ad altra qualifica regionale di settimo livello che precedentemente abbia prestato servizio nella scuola in qualità di segretario o di segretario aggiunto. Le assegnazioni saranno effettuate, a domanda, secondo l'ordine di apposita graduatoria che terrà conto dell'anzianità di servizio effettivo prestato come segretario di scuola. La mancata accettazione della sede di servizio comporterà l'inquadramento d'ufficio nel ruolo dei segretari di cui all'art. 1 della presente legge.

6. I posti ulteriormente disponibili dopo gli inquadramenti previsti dal presente articolo saranno ricoperti mediante i primi concorsi da espletarsi secondo le modalità indicate nella presente legge.

Art. 10.

1. Nel primo concorso a posti di segretario, indetto in applicazione della presente legge, i posti messi a concorso sono riservati ai coadiutori di ruolo presso gli istituti scolastici della Regione in possesso del prescritto titolo di studio o titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo di coadiutore.

2. L'assegnazione di sede sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso.

Art. 11.

2. La presente legge abroga la legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, terzo e quarto comma, della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

3. Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto compatibili, anche al personale non docente del convitto regionale « F. Chabod » di Aosta, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 81.

4. La tabella allegato *B* alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 81, è sostituita dalla tabella allegato *B* alla presente legge.

Art. 12.

Finanziamento di spesa

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 530.000.000 per l'anno 1985 e in L. 1.060.000.000 per gli anni successivi, graverà sui capitoli 43150 e 43400 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 e sui corrispondenti capitoli per i bilanci futuri.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà:

per l'anno 1985 mediante riduzione di 530.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ». Allegato n. 8 - Programma 1.2. spese di funzionamento istituzionale - Personale regionale;

per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo per L. 2.120.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. « Altri oneri non ripartibili » del bilancio pluriennale della Regione 1985-87

3. A decorrere dall'anno 1986 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 13.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 14.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 maggio 1985

ROLLANDIN

TABELLA ALLEGATO *A*

I) ORGANICI DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE DI SCUOLA MATERNA E DEI CIRCOLI DIDATTICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI.

Capo dei servizi di segreteria:

uno per direzione didattica o per circolo.

Segretario:

uno per direzione didattica o per circolo.

Coadiutore:

uno sino a 40 classi;
due da 41 a 65 classi;
tre da 66 a 90 classi;
quattro oltre le 90 classi.

II) ORGANICI DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA, DELL'I.P.R. E DELLE SCUOLE COORDINATE DELL'I.P.R.

Capo dei servizi di segreteria:

uno per scuola o istituto, comprese le scuole coordinate dell'I.P.R. in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Segretario:

uno per scuola o istituto, comprese le scuole coordinate dell'I.P.R. in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coadiutore:

uno sino a 8 classi;
due da 9 a 16 classi;
tre da 17 a 24 classi;
quattro oltre le 24 classi.

Le classi a funzionamento serale e quelle delle succursali e delle sezioni staccate concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale l'organico è determinato.

Aiutante tecnico:

uno per scuola o istituto, escluso l'I.P.R. e le scuole coordinate dell'I.P.R.

Un secondo aiutante-tecnico è assegnato a partire dalla 25 classe. Alle scuole medie di primo grado con almeno 15 classi funzionanti nella sede è assegnato un aiutante-tecnico.

Magazziniere:

uno per l'istituto tecnico industriale, per l'istituto professionale regionale, per ciascuna scuola coordinata dell'I.P.R. con sezione industriale e per l'istituto d'arte. Un secondo magazziniere sarà assegnato, in via provvisoria e per la durata del l'anno scolastico, ad istituto tecnico industriale o all'istituto professionale regionale o a scuola coordinata dell'I.P.R. con sezione industriale o all'istituto d'arte quando l'utilizzazione dei laboratori o delle officine è superiore a 40 ore settimanali.

Bidello:

due sino a 5 classi;
tre da 6 a 8 classi;
quattro da 9 a 12 classi;
cinque da 13 a 16 classi;
sei da 17 a 20 classi;
sette da 21 a 24 classi;
otto da 25 a 28 classi;
nove da 29 a 32 classi;
dieci da 33 a 36 classi;
undici da 37 a 40 classi;
dodici da 41 a 44 classi.

Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale l'organico è determinato. Ai fini della determinazione dell'organico le succursali, le sezioni staccate e le scuole coordinate sono considerate entità distinte.

Quando la superficie complessiva occupata dalla scuola, istituto, sezione staccata, scuola coordinata o succursale — esclusa la palestra — supera il limite di 300 mq per ogni bidello, il numero dei bidelli è aumentato di una unità per ogni 600 mq di superficie eccedente o frazione non inferiore a 150 mq.

Il numero dei bidelli è aumentato di una unità per l'istituto professionale regionale e per ciascuna scuola coordinata con sezione industriale.

Nelle scuole fornite di palestra il numero dei bidelli è aumentato di una unità fino a 18 classi, di due unità oltre le 18 classi. Quando la palestra è comune a più scuole le rispettive classi si sommano ed i bidelli sono assegnati alla scuola da cui la palestra dipende.

TABELLA ALLEGATO *B*

ORGANICO DEL PERSONALE NON DOCENTE DEL CONVITTO REGIONALE «FEDERICO CHABOD» DI AOSTA

Numero dei convittori e semiconvittori	Capo dei servizi di segreteria	Segretario	Coadiutori	Bidelli	Magazzinieri	Custodi	Guardarobieri	Aiutanti guardarobieri	Cuoco	Aiuto cuoco	Accudienti	Infermiere	Operaio specializzato
Fino a 25	1	1	1	3	1	4	1	1	1	2	4	1	1
Fino a 50	1	1	1	3	1	4	1	1	1	2	7	1	1
Fino a 75	1	1	1	3	1	4	1	1	1	2	9	1	1
Fino a 100	1	1	2	4	1	4	1	2	1	2	12	1	1
Fino a 125	1	1	2	4	1	4	1	2	1	2	13	1	1
Fino a 150	1	1	2	5	1	4	1	2	1	2	14	1	1
Fino a 175	1	1	3	5	1	4	1	2	1	3	15	1	1
Fino a 200	1	1	3	6	1	4	1	2	1	3	17	1	1

Qualora il numero dei convittori e semiconvittori superi le 200 unità, il numero dei coadiutori, degli accudienti di convitto e degli aiutanti guardarobieri aumenta di una unità per ogni gruppo di 50 convittori e semiconvittori.

Una unità di personale in più per ogni spazio scoperto di 200 mq oltre i 500, comunque non oltre sei unità; una unità ulteriore in più per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100.

(3333)

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1985, n. **32.**

Istituzione del museo regionale di scienze naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 10 *del* 12 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. E' istituito, con sede nel castello del comune di Saint-Pierre, il museo regionale di scienze naturali.

2. Il museo ha personalità giuridica ed è posto sotto la tutela e vigilanza della giunta regionale.

3. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del museo sono stabilite dallo statuto allegato alla presente legge.

4. Lo statuto può essere modificato con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 2.

Vigilanza

1. I bilanci preventivi del museo sono comunicati alla giunta regionale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di violazione di legge, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del museo o di gravi irregolarità, la giunta regionale potrà disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione del museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Fondi per il funzionamento

1. Al funzionamento del museo si provvede con apposito stanziamento annuale del bilancio della Regione nonché con i contributi di enti e di privati.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

L. 100.000.000 per l'anno 1985 per costituire la dotazione del museo;

L. 80.000.000 annue a decorrere dall'anno 1985 per il funzionamento del museo.

2. Le spese di cui al precedente comma graveranno rispettivamente sui capitoli 47200 e 47210, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 e, per le spese di funzionamento sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura degli oneri di cui al primo comma si provvede nel modo seguente:

per l'anno 1985 mediante aumento di L. 180.000.000 delle entrate derivanti dai prevedibili maggiori proventi della casa da gioco di Saint-Vincent, che saranno accertati sul cap. 00300 del bilancio di previsione della Regione per lo stesso anno;

per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo per L. 160.000.000 delle risorse disponibili iscritte a 3.2. - « Altri oneri non ripartibili », del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1985-87.

4. A decorrere dall'anno 1988 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte entrata:

Cap. 00300. — Tassa di concessione della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 180.000.000

Parte spesa:

Settore 4: Promozione sociale

Programma 2.2.4.09. - Attività culturali - Musei beni culturali e ambientali

Cap. 47200 (di nuova istituzione). — Contributo per la dotazione del museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre (Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32) . . . . L. 100.000.000

Cap. 47210 (di nuova istituzione). — Contributo per il funzionamento del museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre (Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32) . . . . » 80.000.000

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 maggio 1985

ROLLANDIN

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1985, n. **33.**

Integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, recante il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 10 *del* 12 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Gli stanziamenti possono essere utilizzati anche per gli interventi integrativi previsti a carico dei comuni e delle comunità montane dall'art. 7, quarto comma, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, ferme restando le misure massime di contributo ammesse dall'art. 7 medesimo ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 maggio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1985, n. **34.**

Contributi ai comuni nelle spese di istituzione e di gestione dei servizi e delle funzioni di loro competenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 10 *del* 12 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento servizi e funzioni

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, eroga ai comuni della Valle d'Aosta, per l'anno 1985, la somma indicata nell'allegato *A* alla presente legge, a titolo di contributo nelle spese, in via prioritaria, di istituzione e di gestione dei servizi e delle funzioni di loro competenza.

Art. 2.
Obbligo di rendiconto

I comuni della Regione dovranno, entro il 31 marzo 1986, presentare all'amministrazione regionale - ufficio controllo comuni, un rendiconto delle spese sostenute con le somme erogate.

Art. 3.
Norme finanziarie

L'onere complessivo di L. 7.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 22700 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 « Contributi ai comuni e ad altri enti locali nelle spese di gestione di servizi di loro competenza ».

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1985, mediante riduzione di pari importo del cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » - allegato n. 8: interventi a carattere generale - del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Art. 4.
Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa:

a) Variazione in diminuzione

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . L. 7.500.000.000

b) Variazione in aumento

Cap. 22700. — Contributi ai comuni e ad altri enti locali nelle spese di gestione di servizi di loro competenza (Legge regionale 11 aprile 1984, n. 5) . . . . L. 7.500.000.000

Art. 5.
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, terzo comma, dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla **e di farla** osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 maggio 1985

ROLLANDIN

(*Omissis*).

(4062)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1985, n. 8.
Disposizioni in materia di edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 31 *del* 9 *luglio* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni alla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, concernente: « Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa ».

(1) Con decorrenza dall'anno 1985, il periodo per la presentazione delle domande stabilito dal primo comma dell'articolo 40, dal primo comma dell'art. 47, dal primo comma dell'art. 65, dal primo comma dell'art. 69, dal quinto comma dell'art. 73 e dal primo comma dell'art. 78 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, è fissato dal 1° al 31 dicembre.

(2) I nuovi canoni rideterminati ai sensi del primo comma dell'art. 92 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, saranno applicati con effetto dal 1° gennaio 1986.

Art. 2.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 8 luglio 1985

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4250)

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 1985, n. 9.
Interventi straordinari per l'evento calamitoso verificatosi in comune di Tesero il giorno 19 luglio 1985.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 35 *del* 6 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) In relazione all'evento calamitoso verificatosi in comune di Tesero il giorno 19 luglio 1985, sono autorizzati, a carico dell'esercizio finanziario 1985, gli stanziamenti sottoindicati per i fini di cui ai seguenti articoli della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, e successive modificazioni:

art. 7, 10 , 11, 12, 13, 14, 16, 19 e 21 . . L. 3.000.000.000
art. 24 . . . . » 500.000.000
art. 25 . . . . » 1.500.000.000

(2) Tra le spese di cui agli articoli 14 e 16 della predetta legge provinciale sono incluse quelle di trasporto delle salme nei luoghi di sepoltura, da disporre anche mediante rifusione determinata secondo criteri individuati dalla giunta provinciale.

(3) Sono altresì incluse le spese di ampliamento dei cimiteri in relazione alle necessità di sepoltura causate dall'evento.

(4) Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono utilizzate anche per il finanziamento degli interventi disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(1) Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale predisporrà uno o più progetti per gli interventi da realizzare anche al fine del ripristino definitivo. Per l'attuazione di tali progetti, la giunta adotterà i necessari provvedimenti promuovendo, se del caso, le opportune proposte di legge.

Art. 3.

(1) Sono introitate al bilancio provinciale oblazioni versate da parte di enti pubblici, da enti privati e da privati, da utilizzarsi per gli scopi di solidarietà connessi all'evento calamitoso, tenuto conto dei fini cui siano eventualmente vincolate.

Art. 4.

(1) Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

(2) Nell'allegato n. 5, approvato con l'art. 9 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 4, alla voce « Opere di prevenzione e pronto soccorso » è aggiunta la sottovoce « Interventi straordinari per eventi calamitosi », con gli importi di « 5.000 », sia di competenza che di cassa, con le conseguenti variazioni ai totali del medesimo allegato n. 5.

(3) Nel bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987, approvato con l'art. 15 della legge provinciale citata dal precedente secondo comma sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

(1) Alla copertura di L. 5.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per le « opere di prevenzione e pronto soccorso » nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 4, come modificato con l'art. 4 della presente legge.

Art. 6.

(1) Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

(2) Nello stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 1985-87 di cui all'art. 15 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 4, modificato con l'art. 4 della presente legge, le somme di cui all'art. 1 della presente legge sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » nel settore funzionale « strutture civili », programma « opere pubbliche », area di intervento « opere di prevenzione e pronto soccorso » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nei settori funzionali, programmi ed area di intervento nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al precedente comma.

Art. 7.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 5 agosto 1985

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4656)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221